



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 215 DEL 26/11/2020

OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE IN TUTTO IL TERRITORIO DI ZOLA PREDOSA DAL 01 DICEMBRE 2020 AL 30 NOVEMBRE 2021.

IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO POLIZIA LOCALE "RENO LAVINO"

Considerata la necessità di disciplinare la circolazione stradale in tutte le vie del territorio Comunale per consentire da parte di chiunque interessato, che ne abbia il titolo, di effettuare interventi di piccola manutenzione (ad esempio: manutenzione delle grondaie, sostituzione infissi, spurgo dei pozzi neri);

Visto l'art. 19, del vigente regolamento per le occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, del Comune di Zola Predosa che prevede la possibilità di occupare il suolo temporaneamente "*.....con ponti, steccati, scale anche aeree*", essendo in possesso della prevista autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico;

Visti:

- gli artt. 5 e 7 del D.Lvo. 30 aprile 1992, n. 285, "Codice della Strada";
- il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada";
- il D.P.R. 503/1996 in tema di eliminazione delle barriere architettoniche;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario adottare e dare corso al provvedimento proposto;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

ORDINA

dal 01 Dicembre 2020 al 30 Novembre 2021, su tutto il territorio comunale di Zola Predosa, la circolazione dei veicoli e dei pedoni, in occasione di interventi di manutenzione, per il tempo strettamente necessario alla

loro esecuzione, è regolamentata come segue:

1. Istituzione del divieto di sosta con rimozione sulle strade ed aree pubbliche interessate dai lavori per tutta la lunghezza interessata dalle attività e per il tempo strettamente necessario alla loro esecuzione.
2. Istituzione, in caso di realizzazione di strettoia su strada a doppio senso di marcia avente larghezza residua inferiore a metri 5,60, di senso unico alternato regolato da movieri con palette, oppure da semaforo mobile di cantiere o con collocazione dei segnali di cui alla figura II 41 art. 110 e del segnale figura II 45 Art. 114 del Reg. C.d.S. .
3. Istituzione del limite di velocità km/h 30 e del divieto di sorpasso.
4. In caso di inevitabile soppressione o restringimento del marciapiede nel tratto interessato dai lavori l'area dovrà essere transennata e segnalata.
5. Apposizione di preavviso lavori, se il tratto di strada interessato ai lavori dista meno di mt 30 dalle intersezioni stradali, anche sui bracci delle intersezioni interessate.
6. Realizzazione, se a causa dei lavori, la semicarreggiata rimasta libera ha una larghezza insufficiente o se i veicoli devono oltrepassare permanentemente la linea continua di mezzzeria di una separazione delle direzioni di marcia con l'utilizzo di movieri o coni.

PRESCRIZIONI

- In caso di occupazione, anche parziale di stalli riservati ai disabili o ad altre categorie dovrà essere realizzato uno stallo provvisorio, con la prescritta segnaletica, il più prossimo possibile allo stallo temporaneamente occupato.
- L'occupazione dovrà essere conforme alle norme stabilite dal Codice della Strada e in particolare dagli art. dal 30 al 41 del Regolamento esecuzione del C.d.S. La segnaletica dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza, di giorno e di notte, con tutti gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare e pedonale.
- Sono esclusi dai divieti di transito e sosta i veicoli utilizzati per lo svolgimento dell'attività.
- Il transito dei pedoni dovrà sempre essere garantito in condizioni di sicurezza, dovranno inoltre essere sempre adottate misure per l'eliminazione delle barriere architettoniche. In particolare l'esecutore dovrà apporre segnaletica che avvisi i pedoni di utilizzare il marciapiede opposto, da collocare in corrispondenza degli attraversamenti pedonali posti prima e dopo la zona interessata dai lavori. In mancanza dovrà realizzare un passaggio pedonale temporaneo in sicurezza all'esterno dell'occupazione lungo lo stesso lato.
- Il richiedente la concessione/autorizzazione e/o la ditta esecutrice dei lavori dovrà predisporre la segnaletica stradale relativa ai provvedimenti temporanei sopra indicati almeno 48 ore prima dell'inizio dell'occupazione; nel caso i lavori inizino dopo giornate festive i segnali dovranno essere collocati con un anticipo di almeno due giorni feriali consecutivi.
- Per consentire l'intervento di polizia stradale in caso di violazioni, il richiedente la concessione/autorizzazione e/o la ditta esecutrice dovrà comunicare per iscritto alla Polizia Locale, via *fax al*

numero 051591707 o tramite posta elettronica a poliziale@unionerenolavinosamoggia.bo.it, la data, l'ora, il luogo e il Comune di collocazione della segnaletica. In mancanza, eventuali divieti, obblighi o prescrizioni sulla circolazione stradale non saranno validi.

- Il richiedente la concessione/autorizzazione e/o la ditta esecutrice dei lavori dovrà coprire o rimuovere tutta la segnaletica in contrasto con il presente provvedimento per tutta la durata dei lavori e ripristinarla al termine degli stessi.
- L'impresa esecutrice dovrà concordare con TPER per l'eventuale spostamento temporaneo di fermate bus comprese nel tratto interessato dai lavori stradali.
- Al termine dei lavori, l'area interessata dovrà essere ripristinata senza difetti o anomalie che ne pregiudichino la sicurezza ed il pieno utilizzo.
- Eventuali ulteriori modifiche della viabilità dovute a cause contingenti o impreviste dovranno essere preventivamente concordate con la Polizia Locale.
- Il richiedente la concessione/autorizzazione e/o la ditta esecutrice dei lavori esonera il Comune di Zola Predosa da ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi derivanti dall'esecuzione dei lavori.
- Il richiedente la concessione/autorizzazione e/o l'esecutore dei lavori dovrà verificare preventivamente l'esistenza o essere in possesso del titolo necessario all'esecuzione dei lavori.

Responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo di Polizia Locale Reno Lavino.

Le violazioni delle norme sulla circolazione stradale saranno sanzionate ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 159 del Codice della Strada.

Contro questo provvedimento, è possibile:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, ai sensi della legge n. 1034/1971, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione.
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione, per soli motivi di legittimità;

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Unione Comuni Reno Lavino Samoggia per 15 giorni consecutivi dal momento della sottoscrizione.

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
STEFANO BOLOGNESI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)